

Parti

Ricorrente: AB «flyLAL Lithuanian Airlines», in liquidazione

Convenute: Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS

Intervenienti: «ŽIA Valda» AB, «VA Reals» AB, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Dispositivo

- 1) L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo.
- 2) L'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» può essere intesa come il luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell'articolo 101 TFUE oppure come il luogo dove sono stati proposti e applicati i prezzi predatori, se tali pratiche erano costitutive di un'infrazione ai sensi dell'articolo 102 TFUE.
- 3) L'articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «controversia concernente l'esercizio di una succursale» comprende l'azione diretta al risarcimento di un presunto danno che si asserisce essere causato da un abuso di posizione dominante consistente nell'applicazione di prezzi predatori, qualora una succursale dell'impresa che detiene la posizione dominante abbia partecipato a tale pratica abusiva in maniera effettiva e significativa.

⁽¹⁾ GU C 104 del 3.4.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — NN A/S / Skatteministeriet

(Causa C-28/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Imposta sulle società — Normativa fiscale nazionale che subordina il trasferimento delle perdite subite da una stabile organizzazione, situata nel territorio nazionale, di una società con sede in un altro Stato membro, a una società residente facente parte dello stesso gruppo, ad una condizione connessa all'impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di un'imposta estera)

(2018/C 301/06)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: NN A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale in forza della quale le società residenti di un gruppo sono autorizzate a dedurre dal loro risultato consolidato le perdite di una stabile organizzazione residente di una società controllata non residente di tale gruppo soltanto nel caso in cui le norme applicabili nello Stato membro dove detta società controllata ha la sede non consentano di dedurre tali perdite dal risultato di quest'ultima, quando l'applicazione di tale normativa è combinata a quella di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione che autorizza, in quest'ultimo Stato membro, la detrazione dall'imposta sul reddito dovuta dalla società controllata di un importo corrispondente all'imposta sul reddito pagata, nello Stato membro nel cui territorio tale stabile organizzazione è situata, in relazione all'attività di quest'ultima. Tuttavia, l'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una siffatta normativa se la sua applicazione abbia l'effetto di privare detto gruppo di ogni possibilità effettiva di deduzione di dette perdite dal suo risultato consolidato, allorché un'imputazione delle stesse perdite al risultato di detta società controllata è impossibile nello Stato membro nel cui territorio quest'ultima ha la sede, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 121 del 18.4.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2018 — Liam Jenkinson / Servizio europeo per l'azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Eulex Kosovo

(Causa C-43/17 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Clausola compromissoria — Personale delle missioni internazionali dell'Unione europea — Competenza a statuire nelle cause riguardanti contratti di lavoro — Contratti d'impiego consecutivi a tempo determinato — Clausole compromissorie che designano, nell'ultimo contratto, i giudici dell'Unione e, nei contratti anteriori, i tribunali di Bruxelles (Belgio) — Decisione di non rinnovare l'ultimo contratto — Domanda di riqualificazione dell'insieme dei rapporti contrattuali come «contratto a tempo indeterminato» — Domande di risarcimento per licenziamento illegittimo — Considerazione dei rapporti contrattuali anteriori all'ultimo contratto — Competenza del Tribunale dell'Unione europea]

(2018/C 301/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Liam Jenkinson (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avocats)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Gattinara, L. Radu Bouyon e S. Bartelt, agenti e, successivamente, G. Gattinara, A. Aresu e L. Radu Bouyon, agenti), Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt, R. Spac e E. Orgován, agenti), Eulex Kosovo (rappresentanti: M. Vicente Hernandez, avvocate, e, successivamente, E. Raoult, avvocate)

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 9 novembre 2016, Jenkinson/Consiglio e a. (T-602/15, EU:T:2016:660), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 104 del 3.4.2017.